

Repertorio n.

Raccolta n.

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**

REPUBBLICA ITALIANA

Mercoledì diciassette novembre duemilaventuno

- 17 novembre 2021 -

alle ore diciotto e minuti venticinque,

in Arezzo, alla via Francesco Crispi n. 60.

Innanzitutto a me MARCO BENINCASA, notaio iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Arezzo, residente in Terranuova Bracciolini con studio alla via Dante Alighieri n. 33,

È PRESENTE

-- **RAPINI SARA**, nata ad Arezzo il 2 agosto 1973 e residente in Castiglion Fiorentino (AR), alla località Santa Cristina n. 58/D, codice fiscale **RPN SRA 73M42 A390D**, intervenuta nella propria qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta **"Ragazzi Speciali - Onlus"**, con sede in Castiglion Fiorentino (AR), alla via del Piano n. 32 (ove ella ha domicilio per la carica), **codice fiscale 92047270514, Partita I.V.A. 02227160518**, iscritta al REA della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo Siena con il numero AR-170951, nonché iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Articolazione Provinciale di Arezzo - Settore Sociale - con il n. AR-248 (Estremi dell'Atto di Iscrizione: 233/SA-38952), **ONLUS** di diritto iscrizione Anagrafe ONLUS.

Io notaio sono certo dell'identità personale della costituita, la quale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da me notaio resa edotta circa le responsabilità penali cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, preliminarmente

dichiara:

== A) che la menzionata associazione e ad oggi esistente ed il suo funzionamento è disciplinato dallo statuto nella versione allegata all'originario atto costitutivo per scrittura privata sottoscritta in data 11 agosto 2005 e registrata ad Arezzo in data 26 agosto 2005, al n. 5847 del vol. 59, Serie 3;

== B) che gli unici attuali soci della menzionata Associazione sono quelli che risultano dall'elenco degli Associati, che la costituita garantisce essere aggiornato alla data odierna e che la stessa mi indica nei seguenti:

*** essa costituita RAPINI SARA;

*** SERENI RENATA, nata a Castiglion Fiorentino (AR) l'11 maggio 1960, codice fiscale **SRN RNT 60E51 C319J**;

*** ROSSI PAOLA, nata ad Arezzo il 17 novembre 1963, co-

Registrato ad Arezzo
il 16/12/2021
al n. 14043 serie 1T

dice fiscale *RSS PLA 63S57 A390W*;

*** RAPINI OSANNA, nata a Castiglion Fiorentino (AR) il 1° aprile 1962, codice fiscale *RPN SNN 62D41 C319X*;

*** VAIANI LAURA, nata a Buonconvento (SI) il 21 gennaio 1962, codice fiscale *VNA LRA 62A61 B269W*;

*** GORI SABRINA, nata a Castiglion Fiorentino (AR) il 1° aprile 1965, codice fiscale *GRO SRN 65D41 C3190*;

*** CARMIGNANI FILIPPO, nato ad Arezzo il 22 novembre 1973, codice fiscale *CRM FPP 73S22 A390P*;

*** RAPINI LUCIO, nato a Castiglion Fiorentino (AR) il 5 marzo 1960, codice fiscale *RPN LCU 60C05 C319N*;

*** DEL CIPOLLA SUSANNA, nata a Lucignano (AR) il 2 settembre 1966, codice fiscale *DLC SNN 66P42 E718S*;

*** SBIETTI RICCARDO, nato ad Arezzo il 9 gennaio 2001, codice fiscale *SBT RCR 01A09 A390D*;

*** BORGHESI ROBERTO, nato a Ferrara il 25 luglio 1954, codice fiscale *BRG RRT 54L25 D548V*;

*** PAGLIEI WALTER, nato a Roma il 13 luglio 1961, codice fiscale *PGL WTR 61L13 H501K*;

*** LUCINI ANGELA, nata a Castiglion Fiorentino (AR) l'11 novembre 1959, codice fiscale *LCN NGL 59S51 C319F*;

== C) che tutti gli organi della menzionata Associazione si trovano nel pieno e libero esercizio delle loro funzioni.

Tanto premesso, da valere quale parte integrante e sostanziale del presente verbale, la stessa mi dichiara essere riunita, in questi luogo, giorno e ora, l'Assemblea straordinaria della detta Associazione per discutere ed eventualmente deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

"1. Approvazione modifiche statutarie per adeguamento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore;

2. Sostituzione del Consiglio Direttivo in scadenza al 31 dicembre 2020;

3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.",
e mi chiede di redigere questo verbale.

Al che aderendo, io notaio do atto di quanto segue.

A norma dell'articolo 8 dello statuto vigente assume la presidenza essa costituita RAPINI SARA, la quale

dichiara, constata e fa constare quanto segue:

- A -

che, pur in assenza di formale convocazione, sono qui presenti in Assemblea, di persona o rappresentati per delega, tutti gli associati e precisamente, oltre ad essa costituita, anche i signori:

*** SERENI RENATA, intervenuta di persona;

*** ROSSI PAOLA, intervenuta di persona;

*** RAPINI OSANNA, intervenuta di persona;

*** VAIANI LAURA, intervenuta di persona;

*** GORI SABRINA, intervenuta di persona;
*** CARMIGNANI FILIPPO, intervenuto per delega conferita per iscritto ad essa costituita RAPINI SARA in data odierna;
*** RAPINI LUCIO, intervenuto di persona;
*** DEL CIPOLLA SUSANNA, intervenuta di persona;
*** SBIETTI RICCARDO, intervenuto per delega conferita per iscritto ad essa costituita RAPINI OSANNA in data odierna;
*** BORGHESI ROBERTO, intervenuto di persona;
*** PAGLIEI WALTER, intervenuto di persona;
*** LUCINI ANGELA, intervenuto per delega conferita per iscritto ad essa costituita ROSSI PAOLA in data odierna;

- B -

che è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione VAIANI LAURA, SERENI RENATA, RAPINI OSANNA, ROSSI PAOLA, rimanendo assente giustificato il solo CARMIGNANI FILIPPO;

- C -

che l'Associazione non è dotata di Organo di Controllo né di Revisore Legale dei conti;

- D -

che le deleghe sono state regolarmente conferite e restano acquisite agli atti della Associazione;

- E -

che:

--- ai sensi dell'art. 8, punto 6, dello statuto, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati;

--- ai sensi dell'art. 8, punto 7, dello statuto, le deliberazioni dell'Assemblea, fatto salvo il solo caso dello scioglimento e della relativa devoluzione del patrimonio, sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti;

- F -

che, pertanto, la presente Assemblea è regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 21 del codice civile, nonché ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto dell'Associazione, ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Iniziando a trattare l'argomento posto al n. 1) dell'ordine del giorno, la Presidente espone all'Assemblea i motivi che rendono opportuna l'adozione di un nuovo Statuto che, pur ricalcando nelle linee essenziali quello attualmente in vigore, sia adeguato a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore.

Pertanto, allo scopo di meglio chiarire ai presenti le modifiche prospettate, espone all'Assemblea il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione di cui propone l'adozione, composto di numero 32 (trentadue) articoli, soffermandosi di volta in volta sulle modifiche e/o aggiunte di maggiore rilevanza, inerenti:

- * le implicazioni per l'Associazione della adozione della disciplina del Terzo Settore (ETS);
- * la specifica in ordine agli scopi generali da perseguire e definiti tali dal Codice del Terzo Settore;
- * le norme riguardanti l'ammissione dei nuovi soci;
- * l'indicazione delle regole riguardanti le scritture contabili ed il bilancio, nonché il dovere di trasparenza ed i libri sociali obbligatori;
- * una migliore formulazione delle regole riguardanti tutti gli organi, necessari ed eventuali, dell'Associazione;
- * le norme che regolano lo scioglimento.

Ciò proposto, la Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito.

Pertanto, l'Assemblea dell'Associazione **"Ragazzi Speciali - Onlus"** del 17 novembre 2021, dopo esauriente discussione, accogliendo la proposta del Presidente e con voto espresso per alzata di mano,

all'unanimità

DELIBERA:

= I =

di adottare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, composto da numero 32 articoli, che si allega al presente verbale con la **lettera "A"**;

= II =

di nominare, in sostituzione del Consiglio Direttivo già scaduto, il nuovo Consiglio Direttivo composto da cinque membri, scelti nelle persone di RAPINI SARA, BORGHESI ROBERTO, DEL CIPOLLA SUSANNA, PAGLIEI WALTER e RAPINI LUCIO, attribuendo loro le seguenti rispettive cariche:

- RAPINI SARA, Presidente;
- BORGHESI ROBERTO, Primo Vicepresidente;
- DEL CIPOLLA SUSANNA, Seconda Vicepresidente;
- PAGLIEI WALTER, Segretario;
- RAPINI LUCIO, Tesoriere.

Le successive nomine saranno effettuate in base a quanto previsto nello Statuto della Associazione;

= II =

di conferire all'organo amministrativo i più ampi poteri e ogni più ampia facoltà per curare tutti gli adempimenti derivanti da questo verbale, nonché per procedere ad eventuali rettifiche che si rendessero necessarie e/o utili in sede di iscrizione dell'Associazione nel

R.U.N.T.S.

Null'altro essendovi da deliberare, proclamati i risultati delle votazioni, la presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciotto e minuti trentacinque.

Tutte le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'associazione che se le assume.

Ai fini della registrazione del presente atto, si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5, del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017).

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli per sette pagine, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alla parte che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore



Marco Benincasa

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"Ragazzi speciali ODV - ETS"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"Ragazzi Speciali ODV - ETS"**, di seguito indicata anche come **"Associazione"**.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Castiglione Fiorentino (AR). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune predetto non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Arezzo ed intende operare anche in ambito regionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo

"ODV" o dell'indicazione di

"organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"Ragazzi Speciali ODV - ETS"** oppure **"Ragazzi Speciali Organizzazione di Volontariato"**.

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione si prefigge di promuovere la parteci-

pazione dei propri socie/soci alla vita della comunità

locale e regionale, per attuare in particolare attività negli ambiti socio-educativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi, di promozione territoriale, di educazione ecologica.

3. Essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, **in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi**, di una o più attività di interesse generale.

4. Nello specifico, l'Associazione si propone di realizzare le seguenti attività di interesse generale, così come definite dal D.Lgs. n. 117/2017:

=== 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

=== 2) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

=== 3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

=== 4) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

=== 5) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

=== 6) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

=== 7) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

=== 8) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

=== 9) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

=== 10) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

=== 11) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

=== 12) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

=== 13) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

=== 14) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

=== 15) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

=== 16) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

=== 17) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- * Promozione e sostegno di attività didattiche ed educative in contesti istituzionali e non, rivolte prevalentemente, ma non esclusivamente, a soggetti diversamente abili, allo scopo di inserirli al meglio nella vita i tutti i giorni, anche come forma di aiuto alle famiglie;
- * Educazione familiare ed educazione alla genitorialità;
- * Gestione di servizi alla persona (attività extrascolastiche, asili nido, ecc. ...);
- * Attività con minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento o a rischio di devianza;
- * Interventi di prevenzione in aree minori (adolescenti, giovani, diversamente abili, adulti, anziani);

		* Attività di gestione di corsi di educazione permanente per adulti, corsi di formazione per i cittadini, corsi di educazione alla salute e corsi di educazione ambientale; * Interventi di formazione a operatori sociali; * Promozione dell'arte e della cultura, gestione di servizi affini, anche in convenzione con Enti e Istituzioni pubbliche o private, ivi comprese biblioteche, centri culturali e musicali, ludoteche, centri di lettura e consultazione <i>online</i>, librerie e musei; * Tutela dei diritti civili per soggetti a rischio di esclusione sociale (Immigrati, extracomunitari, minoranze etniche); * Attività di informazione e formazione per la promozione dell'Intercultura; * Attività di ricerca sociale, in termini sia di ricerca-azione che di ricerca statistica; * Interventi per lo sviluppo di comunità; * Attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, ivi compresi "lavoro di strada" e "riduzione del danno" (interventi rivolti ad adolescenti, tossicodipendenti, prostitute, ecc. ...); * Promozione e sviluppo di interventi di sostegno, mediazione, perizia, e consulenza psicologica, psicodiagnostica, nonché attività e corsi di psicoterapia sia per singoli che per gruppi, che dovranno essere prestate comunque da soggetti iscritti negli appositi albi professionali; * Adesione a e/o collaborazione nel modo che riterrà opportuno con altre associazioni, individui, gruppi, che abbiano finalità in armonia con i propri scopi; * Attività di collaborazione con le realtà associative territoriali per la messa a punto di progetti mirati; * Attività di consulenza alle realtà associative e agli enti locali per il miglioramento della qualità della vita; * Promozione e sviluppo di interventi di rete fra associazioni, gruppi informali, enti istituzionali presenti nel territorio; * Attività di coordinamento, supervisione, consulenza, facilitazione di gruppi; * Organizzazione, promozione o adesione ad ogni iniziativa che riterrà confacente alla realizzazione del proprio scopo sociale quali, in via esemplificativa, e non tassativa: conferenze, dibattiti, attività editoriali, mostre, fiere, viaggi, spettacoli, incontri, congressi, giornate di studio, cicli e corsi di insegnamento, tutto sia in Italia che all'estero.
		Essa potrà comunque svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata

con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e nei successivi decreti attuativi.

4. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto dell'articolo 36 del D.Lgs. 117/2017.

5. Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di Onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. 2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo

rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare ta-

le diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, comma 2°, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centoottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento

della comunicazione, mediante apposita istanza che deve

essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la successiva Assemblea regolarmente convocata; gli appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni ca-

so, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;
- d) il Primo Vicepresidente ed il Secondo Vicepresidente;
- e) il Segretario ed il Tesoriere;
- f) l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- g) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2°, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse massimo 3 (tre) deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale

deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data

della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, nell'ordine, dal Primo Vicepresidente e, in caso di assenza anche di questi, dal Secondo Vicepresidenza o, da ultimo, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum¹

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui al-

l'art.30 del Codice del Terzo settore;

g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre)

mesi nel libro degli associati possono partecipare

all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo:

regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente va-

lide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Primo Vicepresidente o dal Secondo Vicepresidente; in assenza di questi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) nominare i due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;

e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale.

le rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, comma 2°, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al

fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio

Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito, nell'ordine, dal Primo Vicepresidente o dal Secondo Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

**Art.22 - Cause di decadenza
e sostituzione del Presidente**

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, uno dei due Vicepresidenti o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22-bis - Il Primo Vicepresidente ed il Secondo Vi-

cepresidente

1. I due Vicepresidenti coadiuvano il Presidente in tutte le attività di propria competenza.
2. Si applicano agli stessi, laddove compatibili, tutte le norme sopra previste per il Presidente.

Art. 22-ter - Segretario e tesoriere

1. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali Assemblee, Consiglio Direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione. Verbalizza, in particolare, le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere svolte dalla stessa persona

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2°, del codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul

suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1°, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione ri-

spondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 (trenta) giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1°, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in

quanto compatibili.

Arezzo, Via Francesco Crispi n. 60, il 17 (diciassette)
novembre 2021 (duemilaventuno).

[illegible]